

**ECCO COME TUTELARE
LAVORATORI E AMBIENTE.
PARLIAMONE!**




ATTORI DELLA SICUREZZA




SICUREZZA | SALUTE | AMBIENTE
NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO

INDICE | AVANTI >>



La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro si realizzano attraverso l'attiva partecipazione dei soggetti appositamente individuati dal Legislatore e dalla Contrattazione Collettiva ai quali sono assegnate specifiche funzioni e responsabilità.

Al fine di rendere più agevole la comprensione e l'applicazione, attraverso il metodo partecipativo, delle norme legislative e contrattuali in materia di salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, sono state elaborate le presenti Schede nelle quali si illustrano i principali ruoli e compiti dei soggetti previsti dalle norme contrattuali in tema di SSA e le modalità di gestione di tali tematiche a livello aziendale.





01

SOGGETTI COINVOLTI

PAG. 04

02

DATORE DI LAVORO

PAG. 06

03

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE

PAG. 08

04

MEDICO COMPETENTE

PAG. 12

05

LAVORATORI

PAG. 16

06

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA,
SALUTE E AMBIENTE (RLSSA)**

PAG. 20

07

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)

PAG. 24

08

MODALITÀ DI GESTIONE DEI TEMI SSA A LIVELLO AZIENDALE
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI | LA RIUNIONE PERIODICA | INFORMAZIONE AI LAVORATORI

PAG. 28



01

I PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE SSA A LIVELLO AZIENDALE



**NELLA NOSTRA
SOCIETÀ I SOGGETTI
PRINCIPALI SONO...**

01

PREPOSTI

DIRIGENTI

**RSPP E
ASPP**

RSU



**DATORE
DI LAVORO**

LAVORATORI

**ADDETTI
EMERGENZE
AI PS**

**MEDICO
COMPETENTE**

RLSSA

02

IL DATORE DI LAVORO

È “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ... ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva*..., in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

* Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

Il DL è responsabile:

- della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e/o dei preparati chimici impiegati;
- la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- delle idonee misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- della programmazione delle misure per garantire il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e di ogni altra misura relativa alla salute e sicurezza sul lavoro.

Si può avvalere di figure specializzate (RSPP e Medico competente) e può delegare i suoi compiti e doveri ad altre figure aziendali, con alcune eccezioni.

**IL DATORE
DI LAVORO
NON PUÒ
DELEGARE:**



01

**LA VALUTAZIONE
L'AGGIORNAMENTO DI TUTTI I
RISCHI PER LA SALUTE E PER
LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
E L'ELABORAZIONE DEL
RELATIVO "DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI";**

02

**LA DESIGNAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(RSPP).**



03

IL (RESPONSABILE DEL) SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP)

È la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, a cui deve rispondere, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il DL organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) prioritariamente all'interno dell'azienda, o unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni.

L'istituzione del SPP interno all'azienda, o unità produttiva, è obbligatoria nei seguenti casi:

- aziende industriali soggette alla disciplina relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti ("Seveso");
- impianti e installazioni che detengono, utilizzano o manipolano materie radioattive o apparecchiature contenenti materie radioattive;
- aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali sopra i 200 dipendenti.

Il Responsabile e gli Addetti del SPP devono possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e devono disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei loro compiti.

IN BASE ALLE NORME DEL CCNL, L'RSPP NELLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO RUOLO:

- **PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA ANNUALE REALIZZATA CONGIUNTAMENTE A VALLE DELLA RIUNIONE PERIODICA**
- **SVOLGE UN RUOLO DI COORDINAMENTO TRA L'IMPRESA E L'RLSSA ANCHE PER L'ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO CON LE ALTRE FIGURE AZIENDALI PREPOSTE, SECONDO LE MODALITÀ AZIENDALMENTE DEFINITE**
- **PROMUOVE E AGEVOLA IL DIALOGO TRA RLSSA, MEDICO COMPETENTE E FIGURE AZIENDALI PREPOSTE.**



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE
PROTEZIONE
PROVEDE A:**



01

**INDIVIDUARE I FATTORI
DI RISCHIO, VALUTARE I
RISCHI E INDIVIDUARE
LE MISURE PER LA
SICUREZZA E LA
SALUBRITÀ DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO;**

02



**ELABORARE LE MISURE
DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE E I SISTEMI
DI CONTROLLO DI TALI
MISURE;**

03



**ELABORARE LE
PROCEDURE DI
SICUREZZA PER LE
VARIE ATTIVITÀ
AZIENDALI;**

04



**PROPORRE I PROGRAMMI
DI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE DEI
LAVORATORI;**

05



**PARTECIPARE ALLE CONSULTAZIONI
IN MATERIA DI TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
E ALLA RIUNIONE PERIODICA;**

FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI RELATIVE A:

- I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA IN GENERALE E I RISCHI LAVORATIVI CUI CIASCUN LAVORATORE È ESPOSTO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA;
- LE NORMATIVE DI SICUREZZA E LE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA;
- I PERICOLI CONNESSI ALL'USO DI SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE SULLA BASE DELLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA;
- LE MISURE E LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE;
- LE PROCEDURE CHE RIGUARDANO IL PRIMO SOCCORSO, LA LOTTA ANTINCENDIO, L'EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO;
- I NOMINATIVI DEI LAVORATORI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ALLA LOTTA ANTINCENDIO;
- I NOMINATIVI DEL RSPP, DEL/DEI ASPP E DEL MEDICO COMPETENTE.



04

IL MEDICO COMPETENTE

È un professionista in possesso di specializzazione, docenza o libera docenza in discipline specifiche espressamente previste dal TU Sicurezza.

È nominato dal Datore di Lavoro, o da un suo delegato, nei casi in cui siano presenti rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria (ad esempio esposizione ad agenti chimici pericolosi per la salute, tra i quali quelli classificati come tossici acuti, sensibilizzanti, irritanti, corrosivi, cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo; esposizione ad agenti biologici pericolosi; uso di videoterminali; movimentazione carichi; rumore; vibrazioni; radiazioni).

**È RESPONSABILE DELLA
DEFINIZIONE DEL
CONTENUTO DELLA
SORVEGLIANZA
SANITARIA.**

01



**COLLABORA CON IL DATORE DI LAVORO PER
LA REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO E PER LA REDAZIONE DEL RELATIVO
DOCUMENTO ED È RESPONSABILE DELLA
DEFINIZIONE DEL CONTENUTO DELLA
SORVEGLIANZA SANITARIA CORRELATA AI
RISCHI ACCERTATI NELL'AMBITO DELLA
VALUTAZIONE STESSA (PROTOCOLLO
SANITARIO) E DELLA SUA ATTUAZIONE.**

02

04



EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA E TENENDO CONTO DELLE DIFFERENZE DI GENERE, DELL'ETÀ, DELLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI.

03

LA SORVEGLIANZA SANITARIA È ATTIVATA:

- **PREVENTIVAMENTE PRIMA DI ADIBIRE IL LAVORATORE ALLA MANSIONE, ESPRIMENDO UN GIUDIZIO DI IDONEITÀ A RICOPRIRE LA MANSIONE;**
- **PERIODICAMENTE, CON FREQUENZA DEFINITA IN BASE AI RISCHI, ESPRIMENDO UN GIUDIZIO DI IDONEITÀ A PROSEGUIRE NELLA MANSIONE;**
- **PRECEDENTEMENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO A SEGUITO DI UN'ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUPERIORE A 60 GIORNI CONTINUATIVI PER VERIFICARE L'IDONEITÀ ALLA MANSIONE;**
- **ANCHE SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, SE INERENTE I RISCHI LAVORATIVI, AVANZATA SECONDO MODALITÀ AZIENDALMENTE DEFINITE;**
- **ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, NEL CASO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI. INOLTRE INFORMA I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI CHE POSSONO GENERARE EFFETTI A LUNGO TERMINE (AD ESEMPIO AGENTI CHIMICI, CANCEROGENI/MUTAGENI, AGENTI BIOLOGICI) SULLA NECESSITÀ DI PROSEGUIRE NEL TEMPO LA SORVEGLIANZA SANITARIA.**

04



ISTITUISCE ED AGGIORNA LE CARTELLE E I REGISTRI PREVISTI DALLE NORME CONTRATTUALI E DI LEGGE.

05



VISITA PERIODICAMENTE GLI AMBIENTI DI LAVORO, CONGIUNTAMENTE AI SERVIZI AZIENDALI PREPOSTI. INOLTRE, SU RICHIESTA DELL'RLSSA, SECONDO MODALITÀ AZIENDALMENTE DEFINITE, EFFETTUA SOPRALLUOGHI SPECIFICI SUI LUOGHI DI LAVORO CON LO STESSO.

06



PARTECIPA ALLA DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE DEL CONTROLLO DELLE ESPOSIZIONI ED EFFETTUA LE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO BIOLOGICO, SE PREVISTE DALLA NORMATIVA.

05

I LAVORATORI

Il Lavoratore è definito come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

I Lavoratori sono i principali attori del sistema SSA.

Contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente e più in generale, al miglioramento continuo, attraverso:

- comportamenti coerenti con la formazione e le informazioni ricevute;
- corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, degli agenti chimici, dei mezzi di protezione individuali o collettivi messi a loro disposizione;
- segnalazioni e indicazioni relative a situazioni da migliorare.

La principale responsabilità dei lavoratori è quella di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute sul luogo di lavoro, salvaguardando anche le altre persone, le attrezzature, gli impianti e l'ambiente circostante, sui quali possono ricadere gli effetti dei propri comportamenti.

**IN BASE ALLE NORME
CONTRATTUALI E DI
LEGGE, I LAVORATORI
HANNO I
SEGUENTI
DIRITTI:**

01

**DIRITTO DI INFORMAZIONE, RICEVENDO TRA
L'ALTRO DAL DATORE DI LAVORO INFORMAZIONI
SPECIFICHE:**

- **SUI RISCHI GENERALI (CONNESSI ALLE
ATTIVITÀ DELL'IMPRESA) E RISCHI SPECIFICI
(RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE LORO
ATTIVITÀ);**



- **SUI PERICOLI RELATIVI ALL'USO DEGLI AGENTI CHIMICI, SULLA BASE DI SCHEDE DATI DI SICUREZZA E DELLE EVENTUALI SCHEDE TECNICHE, NORMATIVE E NORME DI BUONA TECNICA;**
- **SULLE MISURE E LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE, IVI COMPRESSE LE NOMINE EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO;**
- **SULLE NORMATIVE E LE DISPOSIZIONI AZIENDALI DI SICUREZZA;**
- **SULLE PROCEDURE CHE RIGUARDANO IL PRIMO SOCCORSO, L'ANTINCENDIO, L'ALLONTANAMENTO DEGLI STESSI LAVORATORI NEI CASI DI PERICOLO;**
- **SUI RISULTATI DELLE RILEVAZIONI PERIODICHE ANNOTATE E AGGIORNATE NEL REGISTRO DEI DATI AMBIENTALI; SUI RISULTATI STATISTICI, IN FORMA AGGREGATA, RELATIVI A INFORTUNI (INDICI DI FREQUENZA E GRAVITÀ), ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA, AGLI ESAMI PERIODICI E ALLE ASSENZE PER MALATTIE PROFESSIONALI, RIPORTATI NEL REGISTRO DEI DATI BIOSTATISTICI; SULLE RISULTANZE DELLA RIUNIONE PERIODICA.**

02

05



DIRITTO DI FORMAZIONE RICEVENDO DAL DATORE DI LAVORO UNA FORMAZIONE NON GENERICA MA RIFERITA ALLE MANSIONI E CORRELATA AGLI SPECIFICI LUOGHI DI LAVORO QUANDO:

- SONO ASSUNTI;
- SONO TRASFERITI O CAMBIANO MANSIONE;
- SI INTRODUCONO NUOVE ATTREZZATURE DI LAVORO O NUOVE TECNOLOGIE O NUOVI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI.

03



DIRITTO DI RAPPRESENTANZA ELEGGENDO O NOMINANDO, CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLE NORME DI LEGGE, DAGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI E DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, L'RLSSA E LA RSU.

06

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE (RLSSA)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (RLSSA) rappresenta i lavoratori che gli conferiscono un mandato nei confronti della Direzione aziendale, è interlocutore dell'impresa su questi temi SSA e può raggiungere e formalizzare con la stessa punti di vista comuni e accordi in coerenza con l'azione della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Svolge principalmente un ruolo di consultazione e partecipazione agevolando e valorizzando il contributo dei lavoratori al miglioramento continuo.

In particolare deve sviluppare capacità propositive e di interpretazione delle istanze che si sviluppano internamente all'impresa realizzando un rapporto di dialogo sia con i lavoratori sia con la RSU, come anche la corretta interlocuzione con l'impresa per individuare le possibili aree di miglioramento e ponendosi quindi come punto di contatto tra i vari soggetti aziendali.

L'RLSSA, AL FINE DI SVOLGERE ADEGUATAMENTE IL PROPRIO RUOLO **ESERCITA LE SEGUENTI AZIONI:**

01

ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO, SECONDO MODALITÀ AZIENDALMENTE DEFINITE, CON GLI ALTRI SOGGETTI AZIENDALI PREPOSTI E UTILIZZA LA NECESSARIA STRUMENTAZIONE ANCHE INFORMATICA;



02



SECONDO MODALITÀ AZIENDALMENTE DEFINITE, È INFORMATO SUGLI AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI PRESENTI NEL CICLO PRODUTTIVO E SUI LORO VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (AD ESEMPIO TLV) COME INDIVIDUATI DALL'APPOSITO SERVIZIO TECNICO ISTITUITO SULLA BASE DELLE NORME CONTRATTUALI;

03



È POSTO NELLE CONDIZIONI PER ESPRIMERE COMPIUTAMENTE IL PROPRIO PARERE NELL'AMBITO DELLA RIUNIONE PERIODICA (PER ESEMPIO MEDIANTE L'ACCESSO AD IDONEA DOCUMENTAZIONE PRIMA DELLA RIUNIONE E CON TEMPI DI CONSULTAZIONE ADEGUATI E/O MEDIANTE L'EFFETTUAZIONE DI IDONEI SOPRALLUOGHI SECONDO MODALITÀ AZIENDALMENTE DEFINITE);

04



VIENE CONSULTATO PREVENTIVAMENTE, TRA L'ALTRO, IN ORDINE: ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA DESIGNAZIONE DEL RSPD E DEGLI EVENTUALI ASPD, DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI, PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI;

05**06**

SECONDO MODALITÀ DEFINITE AZIENDALMENTE, PARTECIPA AL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PROBLEMATICHE/CRITICITÀ FACENDOSI PORTAVOCE DELLE SEGNALAZIONI PERVENUTE DAI LAVORATORI ANCHE NEL CASO DI OPERE, SERVIZI O FORNITURE; ANALISI DELLE SITUAZIONI CRITICHE E RICERCA DELLE IDONEE SOLUZIONI; INFORMAZIONE AI LAVORATORI SULLE AZIONI CORRETTIVE INTRAPRESE;

06

FAVORISCE, E OVE OPPORTUNO FORMALIZZA, IN COERENZA CON L'AZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA, IL RAGGIUNGIMENTO DI POSIZIONI COMUNI CON L'IMPRESA PER INIZIATIVE IN MATERIA DI SSA E INTERVENTI SUL CONTESTO LOCALE/ISTITUZIONALE ESTERNO ALL'IMPRESA.



07

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)


È eletta dai lavoratori che le conferiscono un ampio mandato a rappresentarli nei confronti della Direzione aziendale a svolgere con la stessa, in particolare, un ruolo di contrattazione.

Per quanto riguarda i temi connessi con SSA, svolge un ruolo di confronto con l'impresa relativo agli impatti organizzativi, economici e occupazionali delle scelte effettuate in materia, avvalendosi dell'apporto dell'RLSSA.

PARTECIPA AL PROCESSO AZIENDALE DI MIGLIORAMENTO CONTINUO IN PARTICOLARE SUI SEGUENTI ASPETTI:

01

RAPPORTO CON L'RLSSA E SUPPORTO ALLO STESSO CON L'OBIETTIVO DI GARANTIRE LA NECESSARIA VISIBILITÀ AI TEMI CONNESSI A SSA STIMOLANDO IL NECESSARIO INTERESSE E IMPEGNO DI TUTTE LE COMPONENTI AZIENDALI VERSO GLI STESSI;



02



DEFINIZIONE CON LA DIREZIONE AZIENDALE E L'RLSSA DELLE MODALITÀ INFORMATIVE AI LAVORATORI SULLE RISULTANZE DELLA RIUNIONE PERIODICA CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE IL LORO COINVOLGIMENTO SU QUESTI TEMI E AGEVOLARNE LA CRESCITA CULTURALE COME PREVISTO DALLE SPECIFICHE NORME CONTRATTUALI IN MATERIA;

03




FORMALIZZAZIONE DI ACCORDI CHE VALORIZZINO L'IMPEGNO DELLE PARTI AZIENDALI SUI TEMI DI SSA. TALI ACCORDI SARANNO PER ESEMPIO FINALIZZATI ALLA GESTIONE DI EVENTUALI RICADUTE OCCUPAZIONALI O ORGANIZZATIVE DELLE INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO INTRAPRESE;

04



INTERVENTI COORDINATI E CONGIUNTI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI ALL'IMPRESA.


Al fine di consentire lo svolgimento del proprio ruolo, la RSU è tempestivamente informata dall'impresa, direttamente o tramite l'RLSSA, sui casi particolarmente significativi di infortunio e di incidente ambientale. Annualmente riceverà inoltre informazioni sull'andamento complessivo degli stessi, in forma aggregata.





08

**LE MODALITÀ DI
GESTIONE DEI TEMI
SSA A LIVELLO
AZIENDALE**



1 II DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Valutazione dei Rischi è il processo fondamentale su cui si basa la gestione della sicurezza, della salute e della prevenzione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta l'evidenza documentale di un processo permanente di prevenzione e di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e, pur mantenendo la completezza di informazione, deve essere redatto secondo criteri improntati ad agevolare la comprensione dei contenuti, al fine di renderlo un utile strumento operativo, anche attraverso gli opportuni allegati.

IL DVR DEVE ESSERE RIELABORATO ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI A FIANCO EVIDENZIATE.

L'AGGIORNAMENTO DEL DVR DEVE AVVENIRE:

- **IN RELAZIONE ALLA SIGNIFICATIVITÀ DEL RISCHIO E AI METODI DI CONTROLLO SEGUITI PER LA SUA GESTIONE;**
- **ALL'INTRODUZIONE DI NUOVI VINCOLI NORMATIVI;**
- **ALL'ACQUISIZIONE DI NUOVI DATI CONOSCITIVI SUSCETTIBILI DI MODIFICARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI O POTENZIALI (PER ESEMPIO RISULTANZE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA CHE EVIDENZIANO ALTERAZIONI DELLO STATO DI SALUTE CORRELATE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, NUOVI DATI SUI RISCHI E SUI PERICOLI DERIVANTI ANCHE DALL'ESPERIENZA E DELL'ANALISI DEGLI EVENTI ACCADUTI, QUALI INFORTUNI SIGNIFICATIVI, O NUOVE APPLICAZIONI DEL PRODOTTO);**
- **ALL'INTRODUZIONE DI NUOVI AGENTI CHIMICI E/O SOSTANZIALI MODIFICHE AL CICLO PRODUTTIVO;**

È responsabilità del Datore di Lavoro predisporre tale documentazione, in collaborazione con i servizi aziendali preposti, il Medico competente per gli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria e attraverso la consultazione dell'RLSSA.

I CONTENUTI PRINCIPALI SONO:

- **DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA E NOMINATIVI DEL DATORE DI LAVORO, DEL SUO EVENTUALE DELEGATO, DELLE FIGURE DEI SERVIZI AZIENDALI PREPOSTI E DELL'RLSSA;**
- **DESCRIZIONE DEI METODI/CRITERI UTILIZZATI;**
- **DESCRIZIONE SIA DELLE AREE INVESTIGATE IDENTIFICANDO QUELLE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE SIA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE;**
- **INDIVIDUAZIONE DI GRUPPI DI OPERATORI AD ESPOSIZIONE DI RISCHIO OMOGENEA;**
- **INDIVIDUAZIONE ED ELENCAZIONE DI RISCHI/PERICOLI COLLETTIVI (A CUI TUTTI GLI ADDETTI DI UN'UNITÀ OPERATIVA O DI UN REPARTO POSSONO ESSERE ESPOSTI) E INDIVIDUALI (PIÙ SPECIFICI E LEGATI ALLA PERSONA/MANSIONE, QUALI PER ESEMPIO QUELLI CONNESSI AL GENERE, LADDOVE NECESSARIO);**
- **DISAMINA DETTAGLIATA OPPURE ESCLUSIONE MOTIVATA DI TUTTI I PERICOLI E RISCHI IDENTIFICATI DISTINGUENDO IN RISCHI PER LA SICUREZZA (EFFETTI A BREVE TERMINE, EVENTI INCIDENTALI E/O INFORTUNISTICI) E RISCHI PER LA SALUTE (EFFETTI A BREVE E LUNGO TERMINE);**
- **ANALISI E VALUTAZIONI RELATIVE AI RISULTATI DELLE EVIDENZE RACCOLTE;**



- **DESCRIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE O PROTEZIONE ADOTTATE; DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) IN DOTAZIONE; DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DELLA SQUADRA DI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE;**
- **INDICAZIONE DEI DIFFERENTI RUOLI E RESPONSABILITÀ E IN PARTICOLARE I NOMINATIVI DEL RSPP, DEL/DEI RLSSA; DEL MEDICO COMPETENTE (MC);**
- **CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE: CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO PER ESEMPIO ATTRAVERSO LA STIMA DELLA PROBABILITÀ DELL'ACCADIMENTO, DELLA SUA GRAVITÀ (DANNO ATTESO) TENENDO CONTO DI ESPERIENZE/EPISODI PREGRESSI E DELLE INFORMAZIONI RICAVATE DA BANCHE DATI;**
- **PIANO DI MIGLIORAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE E DELLE MISURE DA ADOTTARE;**
- **DATA CERTA DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO, INDICAZIONE DELLA DATA ENTRO LA QUALE SI PREVEDE L'AGGIORNAMENTO, ELENCAZIONE DEI NECESSARI ALLEGATI QUALI PER ESEMPIO I PROTOCOLLI DI SORVEGLIANZA SANITARIA E RELAZIONI SANITARIE DEL MEDICO COMPETENTE, IL PIANO DI EMERGENZA.**
- **IL DOCUMENTO DEVE ESSERE MUNITO DI DATA CERTA O ATTESTATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E, AI SOLI FINI DELLA PROVA DELLA DATA, DALL'RSPP, DALL'RLSSA E DAL MEDICO COMPETENTE, OVE NOMINATO.**

La riunione periodica è un momento importante del sistema di relazione in quanto alla stessa partecipano, direttamente o tramite proprie rappresentanze, tutti i diversi soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche SSA.

La riunione periodica è funzionale al miglioramento continuo e deve essere valorizzata al meglio evitando atteggiamenti di tipo burocratico e realizzando l'obiettivo di favorire il coinvolgimento e la partecipazione nei programmi di miglioramento.

Al fine di preparare al meglio la riunione, è opportuno informare preventivamente i partecipanti, anche attraverso la definizione dei documenti da consegnare anticipatamente e definire l'OdG.


Argomento fondamentale della riunione periodica è il DVR, che nella stessa viene ufficializzato assolvendo l'obbligo di attribuirgli una data certa.

**TALE DOCUMENTO
CONSENTE LA
VALUTAZIONE DI TUTTE
LE PROBLEMATICHE
INERENTI GLI ASPETTI
DI SSA**

**LA RIUNIONE
DOVREBBE QUINDI
TRATTARE I
SEGUENTI ASPETTI:**

- **ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (DA CALIBRARE ANCHE IN RELAZIONE AL FATTO CHE SI SIANO REGISTRATE INNOVAZIONI SIGNIFICATIVE NEL CICLO PRODUTTIVO O CHE ALCUNI SOGGETTI PARTECIPINO ALLA RIUNIONE PER LA PRIMA VOLTA);**
- **ILLUSTRAZIONE DELLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO E/O CORRETTIVE INTRAPRESE A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE;**
- **ILLUSTRAZIONE DEGLI OBIETTIVI E LORO LIVELLO DI CONSEGUIMENTO;**
- **ILLUSTRAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE /FORMAZIONE INTRAPRESA;**

- **ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEI CONTROLLI AMBIENTALI EFFETTUATI;**
- **VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE INFORTUNISTICA;**
- **VALUTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E LORO UTILIZZO;**
- **ILLUSTRAZIONE DEL PROTOCOLLO SANITARIO E DELLE VALUTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE, COMPRESI I RISULTATI BIOSTATISTICI DEGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI;**
- **ILLUSTRAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA**
(per esempio evacuazione o altro);
- **PROPOSTE E COMMENTI PORTAT DALL'RLSSA;**
- **NUOVI OBIETTIVI E NUOVI PROGRAMMI;**
- **CONDIVISIONE/SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI RIUNIONE;**



COME ORGANIZZARE UNA RIUNIONE PERIODICA EFFICACE:

1. COINVOLGERE DURANTE TUTTO L'ANNO L'RLSSA SULLE DECISIONI PRESE IN AMBITO SSA;
2. ESERCITARE UNO SPIRITO COLLABORATIVO E COSTRUTTIVO TRA TUTTI I COMPONENTI DEL SERVIZIO SSA;
3. DECIDERE CON LARGO ANTICIPO LA DATA DELLA RIUNIONE DOPO AVER CONSULTATO TUTTI I PARTECIPANTI;
4. ANTICIPARE E CONDIVIDERE PER TEMPO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CHE SI HA INTENZIONE DI PRESENTARE.



3 L'INFORMAZIONE AI LAVORATORI

08

Con la finalità di migliorare il coinvolgimento dell'impresa sull'obiettivo del miglioramento continuo, è necessario che le Parti a livello aziendale (Datore di lavoro o suo delegato, RLSSA e RSU) definiscano le modalità informative, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche dell'impresa, sugli argomenti trattati nel corso della riunione periodica e sulle risultanze di maggiore rilevanza della stessa.

Tale informativa deve quindi essere congiunta e costituisce un fondamentale momento della realizzazione del processo di partecipazione.

**L'INFORMATIVA
PUÒ ASSUMERE,
A SCELTA DELLE
PARTI AZIENDALI,
LA FORMA DI:**



- DOCUMENTO CONGIUNTO, SIGNIFICATIVAMENTE SEMPLIFICATO RISPETTO ALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA NELLA RIUNIONE PERIODICA, E IDONEO AD ESSERE VEICOLATO A TUTTI I LAVORATORI E DA ESSI ADEGUATAMENTE COMPRESO;
- RIUNIONE IN FORMA ASSEMBLEARE TENUTA CONGIUNTAMENTE DA RAPPRESENTANTI DELL'IMPRESA E DEI LAVORATORI.


Considerato che l'obiettivo fondamentale dell'informativa congiunta è quello del miglioramento del coinvolgimento dei lavoratori, è auspicabile un'ampia realizzazione nelle imprese del settore della riunione annuale che, dal punto di vista metodologico, appare generalmente più idonea al raggiungimento di tale obiettivo rispetto ad altre forme di informazione e comunicazione.

DAL PUNTO DI VISTA DEI CONTENUTI, L'INFORMATIVA CONGIUNTA DOVREBBE COMPRENDERE I SEGUENTI PUNTI:

- **INFORMATIVA SUI TEMI DI MAGGIORE RILEVANZA IN MATERIA DI SSA A LIVELLO AZIENDALE;**
- **INDICAZIONE DEI PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI E DA RAGGIUNGERE E DELLE CONSEGUENTI AZIONI MIGLIORATIVE DA INTRAPRENDERE NEL BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO;**
- **INFORMATIVA SU ALTRE EVENTUALI INIZIATIVE QUALI PER ESEMPIO L'ADOZIONE/MANTENIMENTO DI SISTEMI DI GESTIONE FORMALIZZATI O PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA RESPONSIBLE CARE®; IL RAGGIUNGIMENTO DI PUNTI DI VISTA COMUNI TRA PARTI AZIENDALI SUI TEMI DI RECIPROCO INTERESSE.**



APPUNTI



ATTORI DELLA SICUREZZA



SICUREZZA | SALUTE | AMBIENTE
NEL SETTORE CHIMICO FARMACEUTICO

È UN PROGETTO DI:



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

www.federchimica.it



FARMINDUSTRIA

www.farmindustria.it



FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
CHIMICA
TESSILE
ENERGIA
MANIFATTURE

www.filctemcgil.it



femca cisl
ENERGIA - MODA - CHIMICA

www.femcacisl.it



UILTEC
Tessile Energia Chimica

www.uiltec.it



UGL
UNIONE GENERALE DEL LAVORO
CHIMICI

www.uglchimici.it



CONF.A.I.L.L.
CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA
DEL LAVORO

www.confail-failc.it



CISAL
FIALC

www.fialc-cisal.it